SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1967

(58ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » **(1516) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 737, 739, 740, 741, 743, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 754, 755
AJROLDI 742, 743, 746
BERLINGIERI, *relatore* 741, 745, 746, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755
KUNTZE . 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 750, 753, 754, 755
MARIS 740
MONNI 743, 747
MORVIDI 740, 741
PACE 739, 751, 754, 755
PAFUNDI 741, 743, 745, 746, 753
PINNA 746
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 738, 739, 740, 742, 743, 744, 745, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Rendina e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Lami Starnuti è sostituito dal senatore Giorgetti.

Interviene il ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione in sede redigente e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Prima di proseguire nell'esame degli articoli, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sulla necessità di accelerare il ritmo dei lavori poichè al-

trimenti, procedendo con il ritmo attuale, tenuto conto del numero degli articoli di cui il disegno di legge si compone e degli emendamenti aggiuntivi già presentati, verremmo a licenziare il testo definitivo verso il novembre del 1968.

Prego pertanto la Commissione ed il Governo — come ho già fatto in altre occasioni — di porsi su un terreno di considerazioni realistiche: infatti proseguendo con questo ritmo — sul quale peraltro non muovo obiezioni perchè evidentemente la presentazione degli emendamenti e gli interventi che vengono fatti sono pienamente legittimi e non vi è alcuna ragione nè alcuna possibilità di limitarli — facciamo opera del tutto inutile perchè non vi è dubbio che non arriveremo in tempo, prima della fine della legislatura, a licenziare il provvedimento in modo che la Camera dei deputati possa approvarlo a sua volta.

Aggiungo inoltre che, geloso come sono del prestigio della Commissione, mi faccio carico della situazione che si verificherà allorquando la Camera ci trasmetterà forse *in limine* i provvedimenti gravi ed importanti — quali ad esempio quelli relativi alla riforma del Consiglio superiore della magistratura, del diritto di famiglia, del Codice di procedura penale — che si trovano attualmente dinanzi all'Assemblea di quel ramo del Parlamento. Se questo dovesse avvenire mentre siamo nella attuale situazione, ci troveremmo nelle condizioni di non poter prendere in esame quei provvedimenti già approvati dall'altro ramo del Parlamento e daremmo pertanto all'opinione pubblica la impressione di voler insabbiare dei disegni di legge tanto importanti per seguire una procedura, come questa che stiamo seguendo in ordine all'ordinamento penitenziario, che non darà alcun esito.

Chiedo quindi il parere della Commissione e soprattutto del Governo sulla possibilità di operare eventualmente uno stralcio di una parte del provvedimento in esame, da approvare rapidamente come un tutto organico, che abbia una sua ragione d'essere, ad evitare che la difficoltà di arrivare alla approvazione integrale di esso renda il lavoro inutile.

A me sembra che si tratti di una ipotesi assai seducente. Se tale ipotesi fosse invece del tutto irrealizzabile, pregherei la Commissione di volermi confortare con il suo parere circa la decisione che al riguardo sarà apportuno prendere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Indubbiamente ci troviamo di fronte ad un problema piuttosto complesso, che impegna la responsabilità e le decisioni di tutti. Peraltro, per quanto attiene all'ipotesi testè prospettata dall'onorevole Presidente di uno stralcio di una parte organica del provvedimento, desidero ricordare che tale ipotesi fu già ventilata allorchè si decise di accantonare la parte del provvedimento relativa alla prevenzione minorile. L'ipotesi in questione venne allora avanzata non soltanto per le ragioni di tempo, alle quali ha ora accennato il Presidente, ma anche perchè si tratta di una parte che — per lo meno per quanto ne so io — darà vita a vive discussioni che sono già state, per così dire, *amorcées* fuori di questa sede; tali discussioni — come è noto — vertono soprattutto sul fatto se tale prevenzione sia o meno di competenza del Ministero della giustizia ed eventualmente fino a quale punto — è questa una tesi che viene dagli ambienti della sanità — nonchè se, dovendo tale prevenzione essere mantenuta al Ministero della giustizia, si debba creare per essa un apposito ufficio.

Il relativo esame pertanto ci troverebbe evidentemente meno uniti di come invece stiamo dimostrando di essere sul resto del provvedimento: questo è il motivo, appunto, per il quale abbiamo deciso di accantonare tale parte del provvedimento e di procedere all'approvazione della parte concernente l'ordinamento penitenziario che, a mio avviso, se lavoreremo di buona lena e con una certa continuità, potremo senz'altro approvare prima che si verifichino quei tali eventi — che io peraltro mi auguro che si verifichino — poc'anzi richiamati dal Presi-

dente. Non vedo pertanto in questo un ostacolo pregiudiziale.

Se peraltro si volesse sollevare qui il problema di ciò che dovrebbero fare le Commissioni nella previsione paventata, bisognerebbe prendere la decisione di farle lavorare solo in sede deliberante. Io non sono perciò dell'opinione manifestata dall'onorevole Presidente perchè, se tutti ragionassimo in tal modo, renderemmo ancora più difficile e più remota la possibilità di approvare alcuni di questi provvedimenti tanto importanti e tanto attesi prima della fine della legislatura: rinunzieremmo comunque ad un grande risultato, che pure esiste anche se il loro esame dovesse essere ripreso nella prossima legislatura. Anche se senza alcun valore giuridico formale, in quanto evidentemente la nuova legislatura deciderà come meglio crederà, avremo infatti preparato a coloro che si occuperanno di questi problemi — auguro peraltro che si tratti delle stesse persone che se ne occupano adesso: augurio però che non vale per il Ministro — un fondamento per la ripresa delle discussioni ed avremo pertanto agevolato i lavori di quella legislatura.

Per me quindi esiste sempre l'utilità e la necessità di proseguire nel lavoro delle Commissioni senza lasciarsi andare a scoraggiamenti eccessivi.

P R E S I D E N T E . Concordo con l'ultima affermazione dell'onorevole Ministro in ordine al fatto che il nostro lavoro sarà comunque utile in quanto se non altro, nella peggiore delle ipotesi, servirà a preparare alle future Camere un testo già elaborato.

Procediamo quindi nei nostri lavori, restando intesi che se ci pervenissero nel frattempo provvedimenti di carattere urgente già approvati dall'altro ramo del Parlamento, daremo ad essi la precedenza, sospendendo se del caso l'esame del disegno di legge che ci occupa.

P A C E . Mi dichiaro pienamente d'accordo con l'opinione espressa dall'onorevole Ministro.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Nella seduta precedente mi ero riservato di dare ulteriore assicurazione circa una affermazione da me fatta a proposito dei cappellani previsti per ciascun istituto dal precedente articolo 62. Da parte di alcuni senatori era stata infatti avanzata una eccezione relativa all'aspetto finanziario della cosa, alla quale io avevo risposto dichiarando che in proposito nulla si innovava perchè tale disposizione è già prevista dall'attuale ordinamento penitenziario.

Posso adesso affermare con certezza che l'articolo 142 del regolamento attualmente vigente già stabilisce che ogni stabilimento deve avere almeno un cappellano per l'esercizio del culto cattolico: al riguardo non esistono pertanto problemi di copertura.

K U N T Z E . Faccio presente all'onorevole Ministro che io avevo prospettato dei dubbi in proposito non perchè avessi motivi di contrarietà nei confronti dei capellani, ma unicamente al fine di garantire con sicurezza il finanziamento relativo.

P R E S I D E N T E . Ricordo agli onorevoli colleghi che, approvati i primi due commi dell'articolo 64, è ancora rimasto da approvare il terzo ed ultimo comma dell'articolo. Tale comma recita:

I detenuti e gli internati, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, possono essere informati degli avvenimenti più importanti della vita sociale e, a tal fine è consentita, con le modalità previste dal regolamento, la lettura di giornali e riviste.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Per quanto si riferisce al terzo comma dell'articolo 64, debbo dire che sono leggermente inadempiente, anche se con molte giustificazioni, nei confronti della Commissione perchè avrei dovuto provvedere ad inviare in tempo, prima della odierna seduta, alla Presidenza il testo di un emendamento predisposto dal Ministero, nel quale si ritiene di avere raccolto ed utilizzato le varie obiezioni avanzate ed i vari emendamenti pre-

sentati in proposito nel corso della precedente seduta.

L'emendamento tende a sostituire l'intero testo del terzo comma dell'articolo con il seguente:

« I detenuti e gli internati, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, sono autorizzati, con le modalità previste dal regolamento, a ricevere e a tenere presso di sè giornali, riviste e libri ».

Come gli onorevoli senatori certamente ricordano, in occasione della precedente discussione furono sollevate due questioni: una relativa al fatto se, soprattutto per quanto si riferisce agli stabilimenti minori, fosse possibile farsi inviare dall'esterno giornali di cui la biblioteca del carcere fosse eventualmente sprovvsta, e l'altra relativa alla possibilità prevista nell'ultimo comma dell'articolo 62 di trattenere presso di sè libri inerenti al culto professato. Mi sembra che entrambe le questioni siano risolte con lo emendamento proposto, nel quale evidentemente sono state accolte tutte quelle impostazioni, per così dire, liberali, che sono state qui sostenute. Esiste comunque una riserva — che peraltro mi pare fosse stata poi accolta da tutti — alla quale non posso venir meno, in relazione alle eventuali esigenze di trattamento (è evidente infatti che se un detenuto è ricoverato in segregazione non gli si recheranno libri, riviste o giornali) a motivi di sicurezza e di ordine, per quelle ovvie ragioni che sono qui già state esposte.

M A R I S . Vorrei sapere se la locuzione « sono autorizzati » postula un preventivo provvedimento amministrativo *ad personam* da parte della direzione del carcere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* L'espressione alla quale fa riferimento sostituisce quella originaria « possono ». Non vi è quindi alcuna necessità di un preventivo provvedimento amministrativo quando peraltro non ostino, evidentemente, quei dati motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento.

M O R V I D I . Per la verità, mentre comprendo perfettamente il significato della espressione « motivi di sicurezza » altrettanto non posso dire per quanto si riferisce ai motivi di « ordine ». Tale espressione, infatti, a mio avviso, o rappresenta un sinonimo dell'altra o altrimenti può senza dubbio prestare il fianco ad interpretazioni pericolose da parte della direzione del carcere e costituire quindi elemento di discriminazione nei confronti di taluni giornali.

K U N T Z E . Desidero ricordare che nella passata seduta, appunto per evitare un eccesso di discrezionalità magari male intesa da parte dei direttori dei penitenziari, pur riconoscendo la necessità in alcuni casi di una sospensione dell'ingresso dei giornali nell'istituto, avevo suggerito che tale sospensione fosse limitata a casi eccezionali dipendenti da motivi di pericolo per la sicurezza stessa dello stabilimento. Per quanto si riferisce quindi ai motivi di ordine previsti nel testo in esame, dirò che anche a mio parere tale espressione dovrebbe essere considerata come un sinonimo della precedente; altrimenti infatti non mi renderei conto del significato della parola « ordine » che in questo caso evidentemente non può essere intesa nel senso di ordine pubblico, dal momento che ci troviamo nell'interno di uno stabilimento penale.

Trovo invece abbastanza chiara — e della sua opportunità mi rendo perfettamente conto — l'espressione « esigenze di trattamento »: in questo caso effettivamente non dovrebbe essere prevista l'eccezionalità essendo evidente che se un detenuto o un internato è sottoposto ad un determinato trattamento rieducativo, quelle pubblicazioni che potessero essere eventualmente contrarie o controproducenti al trattamento adottato non possono essergli consentite.

Mi sembrerebbe quindi necessario incidere un poco sulla potestà discrezionale del direttore dell'istituto

P R E S I D E N T E . Richiamo la sua attenzione, senatore Kuntze, sul fatto che ella sta già illustrando un emendamento del quale ancora non ho dato lettura.

K U N T Z E . Questo volevo dire, signor Presidente, perchè mi sembra opportuno che si decida su questa facoltà discrezionale per quanto riguarda i motivi di sicurezza e che sia chiarito anche il concetto di ordine che, francamente, non riesco ad afferrare.

P R E S I D E N T E . A questo articolo il senatore Kuntze ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con i due seguenti:

« I detenuti e gli internati sono ammessi alla lettura di tutta la stampa che ha libera circolazione nel territorio dello Stato, con esclusione di quella che sia contraria al conseguimento delle finalità previste dall'articolo 59.

In casi eccezionali di pericolo alla sicurezza e all'ordine dell'istituto, ovvero per esigenze di trattamento, il direttore potrà temporaneamente sospendere l'ingresso della stampa nell'istituto stesso ».

K U N T Z E . Certamente l'emendamento del Governo è più preciso del nostro, però c'è una cosa alla quale teniamo in modo particolare, e cioè quella di tener presente l'eccezionalità dell'ipotesi del pericolo alla sicurezza e quella che, in questa ipotesi, sia data al direttore dello stabilimento non una facoltà illimitata, ma solamente la facoltà di sospendere l'ingresso della stampa per quel periodo che è necessario al ristabilimento di una situazione normale di sicurezza.

P R E S I D E N T E . Insisto nel ritenere il suo emendamento un emendamento aggiuntivo a quello del Governo; cioè il Governo pone la normalità dei casi e lei, con il comma aggiuntivo pone l'eccezionalità della possibilità di sospensione.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento presentato dal senatore Kuntze per quello che, a mio giudizio, è un motivo semplice; in fondo l'emendamento del Ministro — e che il senatore Kuntze accetterebbe — riguarda un presupposto antecedente a quello che dovrebbe accadere in relazione all'emendamento Kuntze. E mi spiego: se noi diciamo: « I detenuti e gli internati, ove non ostino, eccetera, sono autorizzati », predisponiamo un presupposto secondo il quale si fa una valutazione preventiva. Fatta questa valutazione preventiva, si dà l'autorizzazione. Lo emendamento Kuntze, viceversa, riguarda una situazione *ex post*, cioè siccome ad un certo momento questa permissione potrebbe far sorgere un pericolo, per motivi di sicurezza si sospende. Ma se la valutazione è fatta prima, non c'è niente da sospendere, perchè i casi sono due: o i giornali e le riviste non sono permessi perchè urtano contro ordine e sicurezza, o, se è data l'autorizzazione, è strano che entrino giornali e riviste in contrasto con le finalità per le quali erano stati autorizzati. E allora se manteniamo fermo e accettiamo l'emendamento del Governo, mi pare che non possa più reggere l'emendamento del senatore Kuntze.

Circa poi l'ordine e la sicurezza, mentre questo termine è stato accettato e non si sono fatte difficoltà, sull'ordine — se ho ben capito — sono sorte delle perplessità. Ma è chiaro che in questo caso l'ordine è quello interno: se ci sono dei giornali che eccitano, che istigano alla ribellione i detenuti, è logico che questo argomento riguarda precisamente l'ordine interno.

M O R V I D I . Niente affatto: riguarda la sicurezza!

B E R L I N G I E R I , *relatore*. La sicurezza è un altro concetto. Quindi mi pare che le espressioni debbano essere mantenute: cioè sicurezza, ordine e esigenze di trattamento. L'emendamento governativo, a mio giudizio, può essere accettato dal momento che soddisfa a tutte queste esigenze delle quali il Governo stesso si è preoccupato nella formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 64. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Kuntze, come ho già detto, sono contrario.

P A F U N D I . In conseguenza di quanto esposto dal relatore ritengo che l'emendamento — aggiuntivo o sostitutivo che sia —

presentato dal senatore Kuntze, sia da respingere perchè se si ammette l'emendamento del Ministro, questo è abbastanza largo perchè stabilisce che « purchè non ostino eccetera, si autorizza il direttore »; questo comprende già tutto, l'autorizzazione vige *rebus sic stantibus*: cioè fin quando le ragioni di sicurezza permangono, l'autorizzazione è revocabile; non c'è bisogno di dire che si sospende; è inutile complicare le cose. Quanto all'espressione « ordine » aderirei ad una precisazione, perchè il termine « ordine » così singolarmente preso è troppo generico. Diciamo ordine interno, o ordine riguardante lo svolgimento della vita carceraria. In definitiva accetto l'emendamento governativo, con la precisazione riguardante l'espressione « ordine », che mi sembra troppo generica.

K U N T Z E . Effettivamente l'emendamento da me presentato è aggiuntivo, ma aggiuntivo all'emendamento che noi avevamo presentato nella scorsa seduta all'articolo 64; avulso dal resto e considerato a sè stante, è chiaro che questo emendamento non si regge più perchè non ha più le gambe e rimane una cosa sospesa in aria. Noi avevamo proposto di sostituire il terzo comma con il seguente testo: « I detenuti internati sono ammessi alla lettura di tutta la stampa periodica che ha libera circolazione nel territorio dello Stato, con esclusione di quella che sia contraria al conseguimento delle finalità previste dall'articolo 59 della presente legge » il che assorbiva in sè quell'esigenza di trattamento cui si riferisce l'ultimo comma dell'articolo 64. A questo punto si inserisce l'emendamento aggiuntivo che si riferisce ai casi eccezionali.

A J R O L D I . Il mio intervento forse è intempestivo, ma poichè abbiamo avuto conoscenza degli emendamenti del Ministro soltanto questa mattina, vorrei sapere se in questo ultimo emendamento resta ferma la frase: « con le modalità previste dal regolamento ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei fare osservare il labirinto — labirinto da un punto di vista formale — in cui ci metterebbe l'emendamento del senatore Kuntze. La cosa è stata chiarita dallo stesso presentatore. Ora io mi permetto di insistere sul mantenimento del testo attuale. In questa formulazione abbiamo raccolto il massimo possibile delle varie tesi e delle varie osservazioni fin qui fatte: resta il problema dell'ordine e cioè se questo termine è o non è assorbibile nei motivi di sicurezza. Io credo che siano due categorie distinte; quanto meno il concetto di ordine è più vasto di quello di sicurezza. Qui sono state fatte varie osservazioni, ed estemporaneamente possiamo pensare — tra i giornali e le riviste — ad una rivista particolare, di particolare contenuto eccitante: questa non disturba i motivi di sicurezza, non incide sulla sicurezza, ma su quei motivi di vita ordinata, perfino nel senso di eccitazione sessuale, se mi consentite l'ipotesi, perchè se facciamo arrivare delle riviste magari con delle fotografie di donne nude, è ovvio che dobbiamo pensare anche alle conseguenze. È chiaro che questi problemi li dobbiamo guardare a fondo: non possiamo non preoccuparci di persone che costringiamo all'astinenza, ma che nello stesso tempo eccitiamo con quelle determinate riviste e poi gli diciamo di stare buoni! Questo è un fatto estemporaneo, ma ci possono essere delle riviste le quali non incidono sui motivi di sicurezza esattamente, e che pure hanno la loro importanza: pensiamo, ad esempio, ad una rivista che contenga un articolo nel quale si parla del modo di evadere da un carcere o cose del genere. I motivi di ordine di cui si parla nella legge sono quelli normali, e non di ordine politico.

Capisco la preoccupazione esposta da alcuni colleghi e cioè che alcuni direttori possano impedire l'entrata di giornali, per esempio, anarchici che auspicano la fine dello Stato e questo è un motivo che turba l'ordine nella vita carceraria; ma l'ordine di cui si parla in questo articolo è l'ordine, appunto, che si riferisce all'interno di uno stabilimento di pena, è l'ordine che si svolge nella vita interna di un carcere.

K U N T Z E . Allora sarei d'accordo col collega Pafundi nell'aggiungere quell'agget-

tivo « interno » che specifica e precisa abbastanza bene.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma più interno di così! Siamo in un carcere! Si tratta di uno stabilimento carcerario!

P A F U N D I . Potremmo dire « l'ordine dei servizi penitenziari ».

M O N N I . Per mozione d'ordine.

Ritengo che questa discussione, dopo la premessa fatta questa mattina dall'onorevole Presidente, si prolunghi eccessivamente su particolari che credo abbiano una scarsa rilevanza. Vogliamo arrivare a concludere su questo provvedimento e nessuno, ovviamente, vuole rinunciare a discutere. Però ci stiamo eccessivamente dilungando in questa discussione ed eccessivamente preoccupando di un argomento che, riferito a persone che sono carcerate, ha una scarsa rilevanza; quando abbiamo detto che si può fare pervenire ai detenuti giornali, libri e riviste quando questi non turbino l'ordine e la sicurezza, quando non siano contrari a questi princìpi, quando ciò sia legittimo, mi pare che abbiamo detto tutto. Abbiamo dato la facoltà alle autorità che hanno il potere di vigilanza e di responsabilità; mi pare che abbiamo detto e fatto tutto quello che è possibile e doveroso fare: non occorre altra discussione, altrimenti non la finiremmo più.

P R E S I D E N T E . Il senatore Kuntze insiste nel suo emendamento?

K U N T Z E . Insisto, però vorrei dire al collega Monni che questa discussione non è una discussione vana, si tratta di un argomento che ci appassiona tutti.

M O N N I . Forse ci appassiona troppo.

K U N T Z E . Può darsi che si dicano delle cose superflue, ma non le diciamo con l'intenzione di insabbiare la legge, bensì con l'intenzione di migliorarla.

M O N N I . Do atto al collega Kuntze di lavorare sempre a questo fine.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Kuntze ed altri, non accettato nè dal relatore nè dal Governo, tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 64 con i seguenti, di cui do nuovamente lettura:

« I detenuti e gli internati sono ammessi alla lettura di tutta la stampa che ha libera circolazione nel territorio dello Stato con esclusione di quella che sia contraria al conseguimento delle finalità previste dall'articolo 59.

In casi eccezionali di pericolo alla sicurezza e all'ordine dell'istituto ovvero per esigenze di trattamento, il direttore potrà temporaneamente sospendere l'ingresso della stampa nell'istituto stesso ».

(*Non è approvato*).

Per quanto si riferisce poi all'emendamento presentato dal Governo, domando al Ministro se non sia il caso di sostituire la parola: « riviste » con l'altra: « periodici ».

A J R O L D I . « La settimana enigmistica » ad esempio, non è una rivista, ma è un periodico: ritengo quindi che la modifica suggerita dall'onorevole Presidente sia senz'altro opportuna.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Si potrebbe allora usare la seguente espressione « quotidiani, periodici e libri ».

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo su questa dizione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 64, che in segiuto alla modifica suggerita dall'onorevole Ministro, risulta così formulato:

« I detenuti e gli internati, ove non ostino motivi di sicurezza e di ordine o esigenze di trattamento, sono autorizzati con le modalità previste dal regolamento a ricevere e a tenere presso di sè quotidiani, periodici e libri ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 64 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 65.

(*Norme di condotta dei detenuti e degli internati - Obbligo di risarcimento del danno*)

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Devono osservare le norme regolamentari e gli ordini impartiti dalle autorità competenti; prestare obbedienza e rispetto al personale; serbare contegno riguardoso verso le autorità e i visitatori.

La loro condotta dev'essere ispirata a correttezza anche nei rapporti reciproci.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che soggetti, meritevoli di fiducia, abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative, istruttive o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'Amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Quando il danno di cui al comma precedente è prodotto in un locale in cui sono più detenuti o internati e l'autore rimane sconosciuto, al risarcimento sono obbligati solidalmente tutti i presenti al momento in cui il danno fu cagionato salvo che risulti che essi non abbiano potuto impedire il fatto.

Le somme occorrenti al risarcimento sono prelevate dal peculio.

A questo articolo sono stati presentati dai senatori Kuntze ed altri degli emendamenti tendenti a sopprimere i commi secondo, terzo, quinto, settimo ed ottavo.

K U N T Z E . Il principio al quale si ispirano i nostri emendamenti soppressivi dei commi secondo, terzo e quinto non è quello di disconoscere le norme di condotta in essi dettate, ma quello di ritenere che le stesse siano superflue in quanto già insite nella disciplina carceraria nelle sue linee generali o in quanto norme di carattere particolare, che trovino migliore collocazione nel regolamento.

Per quanto si riferisce invece ai successivi commi settimo ed ottavo, relativi alla risarcibilità del danno, desidero rilevare che le disposizioni in essi contenute pongono in essere indubbiamente una ipotesi di responsabilità oggettiva, che è rifiutata da tutto il nostro ordinamento giuridico. La proposta di soppressione da noi avanzata deriva pertanto proprio dal rispetto di questo principio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. È una inversione dell'onere della prova e non una responsabilità oggettiva: si tratta di una complicità corrispettiva presunta, dalla quale con la prova si può uscire.

K U N T Z E . Se ne può uscire soltanto con la delazione, non con la prova!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è un altro discorso.

K U N T Z E . Noi dobbiamo andare alla sostanza delle cose ed è chiaro che se io debbo escludere la mia responsabilità non potrò che farlo accusando un altro. Ora, secondo noi, il principio che deve essere accolto è il seguente: spetta a chi accusa fornire la prova di chi abbia cagionato quel certo danno e tale prova potrà essere fornita anche attraverso la delazione da parte di uno dei detenuti. Non si può obbligare però il detenuto per un principio che non è solamente giuridico, ma anche morale, alla alternativa di dover concorrere al ri-

sarcimento del danno o di dover accusare un altro che sia responsabile del fatto.

Questo, ripeto, non è un sistema consono al nostro ordinamento giuridico.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Esistono delle esclusioni che non prevedono necessariamente la delazione.

P A F U N D I . Il danneggiamento determina una responsabilità civile, ma anche penale. Ora, mentre in campo civile una qualche responsabilità oggettiva può anche essere ammessa, in campo penale è assolutamente da escludere. Condivido pertanto del tutto il pensiero del senatore Kuntze in ordine alla necessità di individuare la responsabilità dell'azione: l'amministrazione carceraria perciò potrà realizzare il risarcimento del danno soltanto nel caso in cui raggiunga la prova della responsabilità di uno o più determinati detenuti.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Per quanto si riferisce alla soppressione dei commi precedentemente citati, devo dichiarare che sarei favorevole al mantenimento del testo governativo. È vero infatti che essi contengono delle norme che potrebbero lasciarsi al regolamento carcerario, ma è anche vero che in essi sono enunciati dei princìpi basilari, fondamentali — ai quali potrà ispirarsi anche il regolamento — che è senza dubbio sommamente utile inserire nel testo del provvedimento: mi riferisco in particolare al terzo comma che prevede la necessità che la condotta dei detenuti sia ispirata a correttezza anche nei rapporti reciproci.

Per quanto riguarda invece il penultimo comma dell'articolo 65 debbo essere d'accordo con i senatori Kuntze e Pafundi che la norma in oggetto, così come è formulata, non risponde ad un principio di equità e non può pertanto essere tradotta in una disposizione cogente e giuridicamente coercitiva.

Se l'autore del danno resta sconosciuto, perchè gli altri detenuti presenti nella cella devono subirne le conseguenze? Se accettassimo il principio di diritto enunciato nel penultimo comma dell'articolo 65 sconvolgeremmo tutto il sistema civilistico delle responsabilità in base al quale un individuo è obbligato al risarcimento del danno solo quando venga accertata la sua responsabilità diretta o indiretta nel fatto; da tale colpa o responsabilità diretta o indiretta — che è la causa — sorge dunque una conseguenza di risarcimento del danno, ma se la causa non sussiste è chiaro che non può determinarsi neanche la conseguenza.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Kuntze relativi a princìpi che il proponente ritiene possano lasciarsi al regolamento carcerario desidero sottolineare che, a mio avviso, è molto difficile, da un punto di vista sistematico, precisare il confine tra materia oggetto di legge e materia oggetto di regolamento; posso ammettere che qualche disposizione, come suggerito, potrebbe trovar posto nel regolamento ma non vorrei correre il rischio di commettere uno sbaglio o di dire cose inesatte.

K U N T Z E . Non insisto per la votazione degli emendamenti da me proposti precisando che li ritenevo opportuni non per modificare sostanziali questioni di principio, ma solo per motivi di tecnica legislativa.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Per quanto riguarda le critiche ed osservazioni mosse da più oratori al settimo comma dell'articolo 65, desidererei innanzitutto spendere una parola in difesa della apposita Commissione di studio che lo ha formulato dopo attento esame.

Interrompendo uno dei precedenti oratori ho detto che, a mio avviso, ci si trova di fronte ad una ipotesi di inversione dell'onere della prova e non di responsabilità oggettiva la quale richiede che un individuo risponda del danno vi abbia o no partecipato, provi o non provi d'avervi partecipato. Inoltre, un'altra osservazione da fare è questa: non è detto che la prova della non partecipazione al danno debba necessariamente

consistere in una negazione, cioè nella prova che a commettere il fatto è stato un altro.

Mi rendo comunque conto che il principio di cui all'articolo 65, anche nei limiti dell'inversione dell'onere della prova, è singolare; e pertanto, per ogni decisione, mi rimetterò al volere della Commissione.

Non posso tuttavia tralasciare di far considerare agli onorevoli senatori che l'eventuale soppressione di questa presunzione di responsabilità — badate che non dico attribuzione, ma presunzione di responsabilità — salvo prova contraria, renderà praticamente inoperante il disposto dell'articolo in esame in quanto non si potrà mai provare, non si avrà mai la certezza della persona cui attribuire l'esecuzione materiale del danno; nessuno, infatti, avrebbe interesse a favorire la ricerca della verità visto che tutti sarebbero esenti da ogni responsabilità.

Ripeto, per ogni decisione mi rimetto alla Commissione perchè capisco che le preoccupazioni espresse sono serie ed io stesso le condivido pur nei limiti che attribuisco a questo articolo.

Dal punto di vista delle conseguenze pratiche della modifica del settimo comma, comunque, vi invito ancora una volta a considerare che nella migliore delle ipotesi, come sottolineato dal senatore Kuntze, non scopriremo mai nessun responsabile, mentre, nel peggiore dei casi, potremmo avere un responsabile che però non è tale ma è stato accusato dagli altri detenuti cui, per esempio, può essere antipatico.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Dopo le dichiarazioni del signor Ministro e dopo quanto ho già detto a proposito di questo articolo, non starò a ripetermi; vorrei solo mettere a fuoco un ultimo punto che mi pare non sia stato sufficientemente chiarito.

Al settimo comma è detto che al risarcimento del danno sono obbligati « solidalmente » tutti i presenti al momento in cui il danno fu cagionato, il che, onorevoli senatori, mi sembra un assurdo; infatti sarebbero obbligati a pagare questa conseguenza anche coloro che non hanno alcuna colpa e per i quali non esiste una causa giustificatrice.

Sarebbe pertanto utile eliminare dal testo dell'articolo questo riferimento alla responsabilità solidale.

P I N N A . Prendo la parola per dichiarazione di voto.

Sono favorevole al mantenimento della disposizione di cui al settimo comma dell'articolo 65 poichè ritengo, come ha sottolineato l'onorevole Ministro, che essa sia dettata al fine specifico di evitare che più persone arrechino danno alle suppellettili carcerarie sapendo di poter occultare la propria responsabilità; se togliamo la possibilità di colpire tutti coloro che erano presenti al momento in cui il danno è stato prodotto non faremo altro che incoraggiare ulteriori danneggiamenti.

Mi dichiaro invece d'accordo con il relatore nel richiedere l'eliminazione del principio della responsabilità solidale che ritengo ingiusto, per non dire iniquo.

P A F U N D I . Per dichiarazione di voto.

A me pare che coloro i quali hanno predisposto il testo dell'articolo 65 sono stati guidati dalla preoccupazione giusta, ma in questo caso eccessiva, di tutelare gli interessi economici dello Stato che vanno tutelati, ripeto, ma non a danno dei princìpi giuridici.

È infatti preferibile che resti senza risarcimento un danno prodotto in un istituto carcerario piuttosto che affermare il gravissimo principio della responsabilità solidale che può attribuirsi soltanto a chi ha commesso il fatto e non a tutti coloro che erano presenti al momento in cui ciò avveniva.

Concordo pertanto con il relatore ed il senatore Pinna, che il settimo comma dell'articolo 65 vada modificato con l'eliminazione della responsabilità solidale.

A J R O L D I . Sia pure con rammarico devo dire che non condivido quanto il ministro Reale ha dichiarato in ordine al fatto che, nel caso in esame, ci si trovi di fronte ad una ipotesi di inversione dell'onere della prova e non di responsabilità oggettiva.

A mio avviso, infatti, è esatta la seconda e non la prima ipotesi, ed aggiungo che i

redattori del testo di legge, nel compilare il settimo comma, hanno applicato in modo inesatto il principio contenuto nell'articolo 2054 del Codice civile. Tale articolo, infatti, solo dopo aver identificato l'autore materiale dell'evento lo presume responsabile; viceversa, nel penultimo comma dell'articolo 65 si dice che colui che è stato casualmente presente nel momento nel quale il danno si è verificato non solo deve provare di non aver commesso il fatto ma deve anche provare di non averlo potuto impedire, il che è enorme, ed è assurdo.

Se non risulta chiaramente provato che un individuo non ha partecipato al danneggiamento, se questa prova non è possibile dare, ripeto, noi ci troviamo di fronte ad un caso di responsabilità oggettiva che potremmo eliminare solo se aggiungessimo al comma in questione le parole « salvo che risulti provato che taluni di essi non abbiano commesso il fatto ». Non sarebbe comunque necessaria la parte del settimo comma in cui si dice « risulti che non abbia potuto impedire il fatto » perchè non è detto che un detenuto sia obbligato a correre rischi per impedire un eventuale danneggiamento delle suppellettili carcerarie ad opera di altri detenuti.

Pertanto, sono favorevole al mantenimento del settimo comma a patto che si tenga conto delle considerazioni da me svolte.

M O N N I . Proporrei agli onorevoli colleghi alcune considerazioni pur senza voler fare affermazioni categoriche.

Finora, ho sentito parlare di responsabilità oggettiva come se tale principio fosse stato abrogato; in realtà, ciò non è avvenuto perchè le varie Commissioni che hanno esaminato le proposte di riforma del Codice sono arrivate alla conclusione, tranne una che è stata favorevole alla soppressione dell'articolo 116 del Codice penale, che bisognava mantenere il principio in questione sia pure con una grande attenuazione della pena.

Pertanto, la maggioranza di coloro che hanno esaminato l'argomento sono stati del parere che il principio della responsabilità oggettiva dovesse rimanere, sia pure con talune attenuazioni, nel Codice penale.

A maggior ragione la norma dovrebbe dunque sussistere anche in campo civile e si deve applicare nel caso presente in cui è rivolta alla tutela di persone che si trovano in una situazione ed in un ambiente particolare.

Quando in una cella dove sono reclusi quattro-cinque detenuti vengono recati danni alle cose è chiaro che, per una tacita solidarietà, nessuno dichiarerà chi ha commesso il fatto; ebbene, in questi casi dovrebbe l'amministrazione carceraria rimanere impotente ed incapace di agire anche disciplinarmente? Questo non mi pare giusto perchè vorrebbe significare incoraggiare a fare male, e la preoccupazione che ha avuto il Ministero nel redigere il settimo comma si può così riassumere: non consentire la possibilità di arrecare danni alle cose di appartenenza dell'istituto di pena senza che sia possibile una sanzione.

Ecco dunque la ragione che ha spinto a rendere oggettivo l'apprezzamento della responsabilità ed a presumere una colpa comune dei detenuti presenti al momento del fatto.

Mi dichiaro pertanto favorevole al mantenimento della disposizione di cui al settimo comma dell'articolo 65.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Riassumendo, la mia posizione in ordine all'articolo in esame è la seguente: sono favorevole alla soppressione, nel settimo comma, dell'avverbio « solidalmente » ed accolgo la proposta del senatore Ajroldi di aggiungere, dopo le parole « tutti i presenti » le altre « salvo risulti che essi non abbiano commesso il fatto ».

Mi rimetto al giudizio della Commissione secondo questa formulazione: abolire il « solidalmente » e sostituire l'ultima frase usando il singolare, poichè tutto il periodo è al singolare, con la seguente: « salvo che risulti che esso non abbia commesso il fatto ».

P R E S I D E N T E . Senatore Kuntze, mantiene l'emendamento soppressivo?

K U N T Z E . Lo mantengo, ma volevo spiegarne le ragioni molto brevemente. Non c'è ipotesi di danneggiamento nel carcere

che non dia luogo a procedimenti penali. Si tratta di danni recati in edifici pubblici suscettibili di procedimenti di ufficio e da ciò potrebbe derivare l'incongruenza che detenuti o internati siano assolti, oppure non si riesca a trovare gli autori del danneggiamento, e ciò nonostante ne derivi una responsabilità in materia civile. Non comprendo come questo possa andare d'accordo con i principi del nostro ordinamento giudiziario. Vorrei dire al senatore Monni che l'esempio portato con riferimento all'articolo 116 del Codice penale è qualcosa di diverso perchè prevede un concorso, sia pure iniziale, in una azione delittuosa, mentre qui siamo fuori da questa ipotesi perchè il danno è arrecato da uno, e gli altri ne dovrebbero rispondere pur non avendo mai lontanamente pensato di parteciparvi; è una ipotesi quella dell'articolo 116 in cui non rientra il caso in esame. Ecco, brevemente, le ragioni per le quali insisto.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo emendamento soppressivo del penultimo comma.

(*È approvato*).

È stato inoltre presentato dal senatore Kuntze un emendamento soppressivo all'ultimo comma.

KUNTZE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 65 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 66.

(*Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive per la custodia preventiva*)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato, salvo il rimborso delle spese di mantenimento ai termini degli articoli 145, 188 a 191, 213 del Codice penale e 274 del Codice di procedura penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti il vitto e il corredo.

Il Ministro per la grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, con provvedimento insindacabile di concerto con il Ministro per il tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti ed internati in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

Dai senatori Tomassini, Schiavetti e Di Prisco sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti a sopprimere nel primo comma le parole da « salvo » a « penale », ed il secondo e il terzo comma.

I presentatori non possono illustrare gli emendamento perchè assenti.

BERLINGIERI, *relatore.* Sono contrario a questi emendamenti, perchè non me ne spiego la ragione. Mi pare che la formulazione dell'articolo così come è sia esatta.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* Il Governo è contrario perchè significherebbe sopprimere il contributo del detenuto alle spese del mantenimento.

KUNTZE. ...cosa prevista nel Codice penale.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dai senatori Tomassini, Schiavetti e Di Prisco, al primo comma dell'articolo 66, non accolto nè dal Governo nè dal relatore.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dagli stessi senatori, del secondo e terzo comma dell'articolo 66, non accolto nè dal Governo nè dal relatore.

(*Non è approvato*).

Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti l'articolo 66.

(*È approvato*).

Art. 67.

(*Diritto di reclamo*)

Ai detenuti e agli internati è consentito di rivolgere individualmente istanze o reclami, orali o scritti, al direttore dell'istituto e alle autorità indicate nella presente legge.

È stato presentato dai senatori Maris, Kuntze, Gullo, Rendina, Morvidi e Gramegna un emendamento tendente ad aggiungere le parole « senza seguire l'ordine gerarchico e secondo le modalità stabilite dal regolamento ».

K U N T Z E . Mi pare che la finalità di questo emendamento, come risulta in maniera chiara dalla formulazione letteraria, è quella di dare la possibilità al detenuto e internato di rivolgersi anche all'autorità superiore senza seguire la scala gerarchica. Si pone, però, anche un freno, una regola, dicendo che di questi ricorsi egli si potrà avvalere secondo le modalità stabilite dal regolamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Questa possibilità che esiste già nel regolamento attuale, e ne do testimonianza in quanto io stesso ricevo lettere dei detenuti in busta chiusa, sarà contemplata anche nel regolamento futuro. Semmai si introduce una limitazione proprio con l'accenno alle modalità del regolamento che è già pacifico siano seguite.

K U N T Z E . Se lei mi dà questa assicurazione che un futuro regolamento seguirà le tracce di quello attuale, non insisto; ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 67.

(*È approvato*).

CAPO II.

Individualizzazione e differenziazione del trattamento

Art. 68.

(*Individualizzazione e modalità del trattamento*)

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, adeguarsi alle modificazioni delle sue condizioni personali ed essere attuato fin dal momento dell'ingresso in istituto.

A tal fine è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, è stabilito un programma di trattamento.

È stato presentato dai senatori Tomassini, Schiavetti e Di Prisco il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il trattamento penitenziario deve adeguarsi alle condizioni personali di ciascun soggetto e alle modificazioni delle stesse.

Esso deve essere attuato fin dal momento di ingresso nell'istituto e, nel caso in cui si tratti di un soggetto già in stato di detenzione in qualità di imputato, fin dal momento in cui la condanna diviene definitiva.

A tal fine, è predisposta l'osservazione del soggetto per rilevare le carenze psico-patologiche e le cause della condotta delinquenziale.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e prosegue nel corso della stessa.

Per ciascun soggetto, in base ai risultati dell'osservazione, è stabilito un programma di trattamento ».

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono contrario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario: è quasi lo stesso testo di quello del disegno di legge. Vi è in più una restrizione circa i fini dell'osservazione, perchè l'osservazione non può essere diretta solo a rilevare carenze psico-patologiche nelle cause della condotta delinquenziale, ma anche quelle psico-fisiche, perchè sia più vasto l'oggetto della rilevazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'intero articolo 68, non accolto nè dal relatore nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

Perchè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 68.

(*È approvato*).

Art. 69.

(*Cartella personale*)

Le indicazioni generali e particolari del trattamento, quali emergono dall'osservazione della personalità, sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

È stato presentato dal senatore Kuntze un emendamento tendente ad inserire dopo la parola « praticato » e prima delle parole « e i suoi risultati » le seguenti: « le eventuali modificazioni di esso sulla base della esperienza ».

K U N T Z E . Mi pare che questo emendamento si illustri da sè: in altri termini vogliamo solo far risultare che il trattamento, praticato in relazione a quelli che sono i risultati dell'osservazione, possa nel suo corso subire le modificazioni che si rendono necessarie sulla base dell'esperienza, e che le osservazioni vengano, a norma dell'articolo 68, perseguite anche nel corso della prosecuzione della pena. Non è che ci sia una modificazione dei principi dettati dalla legge; ci sembra di aver meglio espresso i concetti a cui si ispira e aver dato una maggiore larghezza nella possibilità di trattamento.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono contrario perchè il concetto è già implicito nell'articolo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* In ordine all'emendamento all'articolo 69 posso osservare che l'espressione « sviluppi del trattamento » comprende anche le modificazioni di esso, ciò stante sembra superfluo aggiungere la frase proposta, tanto più che l'articolo 69 deve coordinarsi con l'articolo 68 dal quale chiaramente si desume che il trattamento è un fatto dinamico dato che deve adeguarsi alle condizioni penali dei soggetti. Con riferimento alla portata dell'articolo 68 è univoca la conseguenza che nella cartella personale debbano essere annotate tutte le modificazioni apportate al trattamento sulla base del diverso atteggiarsi del soggetto negli enti educativi. Il concetto dell'emendamento è già contenuto nel testo.

K U N T Z E . I suoi chiarimenti mi consentono di non insistere nell'emendamento, per quanto dichiaro che non sono entusiasta della parola « sviluppi » adottata dall'articolo; forse sarebbe opportuna una formulazione migliore. Ad ogni modo dobbiamo stare attenti più al concetto e alla sostanza che alla forma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 69.

(*È approvato*).

Art. 70.

(*Raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere, per quanto possibile, non elevato e, comunque, tale da non ostacolare l'individualizzazione del trattamento.

Il raggruppamento dei soggetti nei singoli istituti e nelle sezioni di ciascun isti-

tuto è disposto con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento comune.

Devono rigorosamente essere evitate l'occasione e la possibilità di reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani dai 18 ai 25 anni dagli adulti, dei condannati dagli internati.

I militari nonchè i detenuti e gli internati per reati politici sono separati dagli altri.

Per gli ecclesiastici e i religiosi si osservano le norme previste dall'articolo 8 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede.

È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne e i minori degli anni diciotto sono ospitati in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

È stato presentato dai senatori Tomassini, Schiavetti e Di Prisco un emendamento al quarto comma tendente a sostituire la dizione del comma stesso con la seguente:

« È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati e, di regola, dei condannati dagli internati ».

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Tomassini ed altri, ma favorevole all'inserimento delle parole « di regola ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'aggiunta del « di regola », così gradita agli uffici del Ministero perchè tempera l'assolutezza della norma; infatti, qualche volta non si riesce ad attuare questa separazione.

L'emendamento proposto dal senatore Tomassini, d'altro canto, consente l'abolizione della separazione dei giovani-adulti dagli adulti, e a questo sono decisamente contrario, perchè i giovani-adulti sono una categoria che sta a sè, come hanno stabilito, pur essendo materia opinabile, coloro che si dedicano a queste classificazioni. Non vedo duque perchè dovremmo togliere questa regola. Sono contrario all'emendamento nel suo insieme, e favorevole ad aggiungere le parole « di regola ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Tomassini ed altri, non approvato nè dal relatore nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo tendente ad inserire le parole « di regola » prima delle parole « dei condannati dagli internati », accolto dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

P A C E . Proporrei di cogliere questo momento per ribadire quella che è una norma che, purtroppo, da 38 anni è rimasta inevasa e inosservata. Lor signori mi insegnano come per l'articolo 25 del Codice penale l'arresto si sconta in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali di stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e dell'isolamento notturno. Ora, questa norma, purtroppo per le condizioni delle nostre carceri, per quanto mi risulta non e stata mai applicata, e sono stati sempre destinati a convivere insieme, al pari dei minori, adulti, e condannati all'arresto e quelli alla reclusione. Propongo, se possibile, e se il Governo non ha nulla in contrario, di aggiungere dopo le ultime parole « dei condannati dagli internati » le parole « e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione ».

P R E S I D E N T E . Sempre al quarto comma è stato presentato dal senatore Pace un emendamento tendente ad aggiungere alle parole « dei condannati dagli internati » le parole « e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione ».

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Approvo l'emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo, l'emendamento è per-

sino superfluo; comunque è una questione di funzionalità che può essere ribadita. Approvo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, proposto dal senatore Pace, accolto dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 70 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 71.

(*Regime per gli imputati*)

Il regime per gli imputati dev'essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Gli imputati non possono essere sottoposti a osservazione scientifica della personalità nè subire restrizioni che non sono strettamente indispensabili a fini giudiziari o di sicurezza e ordine degli istituti.

Il regime di vita degli imputati deve, comunque, essere informato al rispetto della personalità.

Gli imputati non hanno l'obbligo di indossare il vestiario uniforme; possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti.

Al secondo comma di questo articolo è stato presentato dai senatori Tomassini ed altri un emendamento tendente a sopprimere la parola: « scientifica ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario, perchè questa modifica è inutile.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dai senatori Tomassini ed altri, non accolto dal Governo.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 71.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 71 il senatore Tomassini propone di inserire un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

Art. 71-*bis*

Agli imputati deve essere assicurata la possibilità di lavorare, ma non possono esservi obbligati.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono contrario.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Tomassini, non accolto nè dal relatore nè dal Governo.

(*Non è approvato*).

Art. 72.

(*Trattamento degli internati*)

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro tende ad integrare quello ricevuto dai soggetti nella precedente esecuzione della pena, allo scopo di conseguire il loro definitivo riadattamento sociale.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche dei soggetti.

(*È approvato*).

CAPO III

Osservazione e trattamento dei minorenni

Art. 73.

(*Osservazione della personalità dei minorenni*)

L'osservazione della personalità dei minorenni imputati accerta le condizioni soggettive in relazione all'imputabilità, alla pericolosità e al disadattamento, per l'eventuale applicazione delle pene e delle misure di sicurezza, per la concessione dei benefici

consentiti dalla legge, per la successiva adozione delle misure di rieducazione o di protezione; indica, altresì, il trattamento più adeguato ai bisogni dei predetti minorenni.

L'osservazione deve essere rinnovata ogni qualvolta risulti necessaria nel corso del trattamento.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Kuntze un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « L'osservazione è proseguita nel corso del trattamento ».

K U N T Z E . Non si tratta di un emendamento puramente formale. Noi vogliamo porre l'accento sulla necessità che nei confronti dei minori l'osservazione deve costituire la regola e come tale deve essere continuativa, cioè deve essere proseguita fino ad esaurimento del trattamento. Viceversa, la dizione dell'articolo sottoposto al nostro esame potrebbe far sorgere il dubbio che questa osservazione possa essere casualmente rinnovata solo quando vi siano degli elementi di necessità. Qui, però, non risulta nemmeno chiaro quali possano essere questi elementi, nè come possa cogliersi questa necessità dato che l'osservazione viene rinnovata e non viene proseguita.

A mio avviso, la formulazione da me proposta risponde meglio alle finalità cui si ispira il disegno di legge, è più incisiva e tale da evitare quei dubbi che possono sorgere dalla lettura dell'articolo 73. Perchè, signor Presidente, non riesco a capire come ci si possa rendere conto della necessità di una osservazione se non si tiene sotto continua osservazione il minore!

Sia chiaro, noi non vogliamo rivoluzionare il sistema così come è accolto dal disegno di legge, ma vogliamo dare una formulazione che consenta una esatta applicazione del principio.

P A F U N D I . L'osservazione dovrebbe essere permanente!

B E R L I N G I E R I , *relatore*. L'osservazione, quindi — dice giustamente il senatore Pafundi — dovrebbe essere permanente. Infatti, secondo il senatore Kuntze, dal momento che questo minorenne va osservato ai fini del miglioramento della sua personalità, sembrerebbe che il prosieguo dell'osservazione debba essere condizionato all'insorgenza di una necessità nel corso del trattamento stesso; viceversa, l'osservazione potrebbe proseguire senza bisogno che insorga questa necessità.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il concetto esposto dal senatore Kuntze, ma debbo far rilevare che questo concetto è già implicito nella norma, perchè l'osservazione praticamente non finisce mai. L'emendamento mi preoccupa proprio perchè sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 73. L'osservazione ha vari stadi: anzitutto il minore è sottoposto all'osservazione di vari specialisti, per cui viene continuamente osservato; poi viene fatta una sua cartella e si stabilisce quale deve essere la cura; infine si passa all'attuazione della cura sotto osservazione. Ad un certo momento, se ci si accorge che la cura, prescritta in base alle indagini fatte, non risponde alle previsioni, si intensifica l'osservazione del minore e si ritorna al punto di partenza per vedere se si è sbagliato.

L'osservazione, quindi, non ha mai fine. Quando qui diciamo che l'osservazione deve essere rinnovata ogni qualvolta risulti necessaria nel corso del trattamento, intendiamo dire che deve essere ripresa dalle origini, cioè si deve tornare alle prime fasi. Inoltre, il fatto stesso che sappiamo che la cura non risponde alla previsione, dimostra che il minore è sottoposto a continua osservazione.

K U N T Z E . Ho già detto all'inizio del mio intervento che l'emendamento da me proposto risponde alle finalità del disegno di legge, però — e qui la forma investe la sostanza — mi sembra che la formulazione adottata dal disegno di legge non sia la più felice e non renda veramente il concetto che ella così chiaramente ha voluto esprimere. L'interprete deve attenersi al testo della legge; poichè questo testo non è chiaro, l'interprete non potrà desumere da esso quanto il Ministro ha dichiarato. Siamo tutti d'accordo sui concetti, quindi adottiamo una

formulazione che riesca a renderli in modo più chiaro.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Potremmo dire: « L'osservazione deve essere fatta *ex novo* », perchè « rinnovata » può significare: « ripetuta ».

P A C E . La disciplina dell'osservazione non è prevista soltanto, e per la prima volta, in questo disegno di legge, nell'articolo 73, ma anche nei precedenti articoli che vanno dal 23 al 27, sia pure ad altri fini. Pertanto sarebbe forse opportuno coordinare il tipo di osservazione previsto nell'articolo 73 con quello previsto nei precedenti articoli.

K U N T Z E . Negli articoli dal 23 al 27 l'osservazione si riferisce ai disadattati e agli imputati, cioè siamo in presenza di un minore il quale ha già commesso un reato o per lo meno è imputato di averlo commesso. La situazione, quindi, è diversa.

P A C E . Ho fatto questa osservazione perchè non vorrei che poi vi fossero delle discrepanze.

All'articolo 73, inoltre, non è detto chi deve eseguire questa osservazione.

P R E S I D E N T E . Evidentemente il personale normale.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* In realtà i minori sono continuamente osservati, allo scopo, fra l'altro, di vedere come reagiscono alle misure che sono prescritte ed eventualmente adeguarle ai loro bisogni. La continuità dell'osservazione, pertanto, è già implicita nella norma contenuta in questo articolo.

È da tenere presente, inoltre, che non possiamo tenere il minorenne sempre in istituti nei quali vi è questa disponibilità di mezzi e di strumenti necessari per fare questa osservazione approfondita, per cui direi — per lo meno come soluzione provvisoria, con la riserva ove ci fossero obiezioni concrete da parte del mio Ministero di comunicarvele — che la soluzione potrebbe essere questa: aggiungere alla fine del primo comma le parole: « trattamento che deve essere eseguito sotto osservazione ».

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che i senatori Berlingieri e Ajroldi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente: « Si procede al rinnovo di tutte le indagini che risultino necessarie nel corso del trattamento ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono favorevole a questo emendamento.

K U N T Z E . Sono d'accordo sull'emendamento proposto dai senatori Berlingieri e Ajroldi, e sono disposto a ritirare il mio emendamento a condizione che si accolga anche quello proposto dal Ministro.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il mio emendamento non è più necessario una volta accolto quello proposto dai senatori Berlingieri e Ajroldi.

K U N T Z E . Un lettore della legge potrebbe intendere che ha luogo un'osservazione, sia pure prolungata nel tempo, con la quale viene stabilito un trattamento, dopo di che il trattamento non viene eseguito sotto il controllo di coloro che hanno dettato il trattamento stesso.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Per tranquillizzarla, le dico che già oggi per i minorenni esiste una specie di cartella clinica.

K U N T Z E . Sono pienamente l'accordo con lei, signor Ministro, però quando altre volte ho fatto delle osservazioni circa la superfluità di certi incisi, mi è stato detto: « in una legge è sempre meglio abbondare ». Ora non vedo per quale motivo qui non si possa aggiungere che il trattamento deve essere eseguito sotto osservazione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei farle osservare, senatore Kuntze, che all'articolo 23 si dice: « L'osservazione della personalità dei minorenni imputati accerta le condizioni soggettive in relazione all'im-

putabilità, alla pericolosità e al disadattamento, per l'eventuale applicazione delle pene e delle misure di sicurezza, per la concessione dei benefici consentiti dalla legge, per la successiva adozione delle misure di rieducazione o di protezione », e queste sono tutte cose che implicano l'osservazione continua.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Mi scusi, senatore Kuntze, ma il soggetto di quell'« indaga » chi è?

K U N T Z E . È sempre l'« osservazione ».

B E R L I N G I E R I , *relatore*. E allora?

K U N T Z E . Stando al testo del provvedimento, una volta indicato questo trattamento, anche se è sbagliato resta invariato.

P A C E . Si potrebbe dire: « La permanente osservazione ».

K U N T Z E . Il concetto espresso dal Ministro chiariva tutto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Le faccio presente, senatore Kuntze, che nel ritirare il mio emendamento mi sono arreso ad una questione di forma perchè non è possibile dire che l'osservazione indica il trattamento più adeguato ai bisogni dei minorenni, che è eseguito sotto osservazione.

K U N T Z E . Invece di osservazione diciamo « controllo ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ma è la stessa cosa.

P A C E . Usiamo, allora, la parola « continuativa ».

K U N T Z E . Sono disposto ad accettare anche questa soluzione, purchè il concetto sia chiaro.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Devo dire che mentre sono tranquillo nell'accettare l'emendamento proposto dai senatori Ajroldi e Berlingieri, temo che l'osservazione continua negli uffici e nelle sedi dove si trovano questi minori sia difficile da realizzare.

K U N T Z E . È proprio per questo motivo che io ero favorevole al suo emendamento, onorevole Ministro, perchè non si riferiva alla tutela delle ipotesi dell'accertamento dell'imputabilità, della pericolosità e del disadattamento, dell'eventuale applicazione delle pene e delle misure di sicurezza, della concessione dei benefici consentiti dalla legge e della successiva adozione delle misure di rieducazione o di protezione, ma riguardava soltanto il trattamento più adeguato ai bisogni dei minorenni perchè è in questo caso che si rende necessario un controllo continuativo.

È chiaro che quando l'osservazione porta alla conclusione che non deve essere concesso un certo beneficio non ci si torna più sopra, mentre è proprio questo il caso in cui è necessario riesaminare la questione.

Sono favorevole, pertanto, all'emendamento dei senatori Ajroldi e Berlingieri e sono pronto a ritirare il mio, purchè, ripeto, venga inserito nell'articolo anche l'inciso inizialmente proposto dal Ministro.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. A parte, allora, si potrebbe dire: « Il trattamento è eseguito sotto controllo »; dopodichè si inserisce l'emendamento proposto dai senatori Ajroldi e Berlingieri.

K U N T Z E . Questa mi sembra che sia la formula migliore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti, allora, l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Ministro.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Ajroldi e Berlingieri, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 73 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 74.

(*Trattamento penitenziario dei minorenni*)

Il trattamento penitenziario nei confronti dei minorenni è indirizzato a favorire la normale evoluzione della loro personalità e a rimuovere o compensare le carenze che hanno influito sul loro disadattamento e sulla commissione del reato. Esso è, inoltre, attuato in modo da coordinarsi con le altre misure che possono essere adottate dall'Autorità giudiziaria al termine dell'esecuzione penitenziaria.

L'esercente la patria potestà o la tutela è costantemente informato dell'azione pedagogica svolta ed è chiamato a collaborare ad essa.

(*È approvato*).

Art. 75.

(*Regime degli istituti per minorenni*)

Il regime, gli ambienti e l'arredamento degli istituti e delle sezioni per minorenni sono adeguati alle particolari esigenze dei soggetti in età evolutiva.

(*È approvato*).

TITOLO II
REGIME DEGLI ISTITUTI

CAPO I
Condizioni di vita dei detenuti e degli internati

Art. 76.

(*Locali di soggiorno e di pernottamento*)

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale o artificiale in modo da permettere il lavoro o la lettura, aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigano, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere che devono essere a un posto o a tre o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Ciascun detenuto e internato dispone di letto individuale con adeguato corredo.

(*È approvato*).

Art. 77.

(*Igiene personale*)

I detenuti e gli internati sono obbligati all'osservanza delle norme igieniche personali e collettive e, a tal fine, sono messi in grado di usare, in modo proprio e decente, di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

(*È approvato*).

Art. 78.

(*Permanenza all'aperto*)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta e, quando ciò non sia possibile per particolari condizioni, per non meno di un'ora al giorno.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi, salve le limitazioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento, ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,25.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari